



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 52

OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017. APPROVAZIONE

Il giorno 20/12/2019 alle ore 20:30 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

	Presente		Presente
1 - TASSINARI FRANCESCO	X	9 – CARNACCINI MARCO	
2 – SCHIUMARINI FRANCESCO	X	10 – MERENDI RICCARDO	X
3 – FALCIANI MASSIMO	X	11 – CAGNANI CLAUDIO	X
4 – CATENELLI LUCA	X		
5 – FABBRONI FLAVIANO	X		
6 – GIAMMARCHI UBALDO			
7 – GURIOLI LINDA			
8 – LIVERANI GIULIANA	X		

PRESENTI: 8

ASSENTI: 3

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: FABBRONI FLAVIANO, LIVERANI GIULIANA, MERENDI RICCARDO.

Relaziona sul punto all'ordine del giorno il Segretario Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla avendo da eccepire,

Visti i pareri espressi sulla proposta deliberativa;

CACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

Presenti al momento della votazione nr. 8 consiglieri oltre il Sindaco,
con votazione nr. 7 favorevoli e nr. 1 astenuto (cons. Cagnani) espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

Presenti al momento della votazione nr. 8 consiglieri oltre il Sindaco,
con votazione nr. 7 favorevoli e nr. 1 astenuto (cons. Cagnani) espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: ricognizione partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016 come modificato dal d.lgs. n. 100/2017. Approvazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito "Decreto correttivo");

Considerato che, con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, oltre ad una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27.09.2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute";

Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 42 del 19.12.2018, avente ad oggetto: "Ricognizione partecipazioni possedute ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017. Approvazione";

Visto, in particolare, l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

CACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4". Atteso che il Comune di Dovadola, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi

EACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato dai soci il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Ritenuto necessario, in attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, approvare:

- la verifica annuale di cui alla presente deliberazione contenente l'analisi delle partecipazioni detenute al 31.12.2018;
- le schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art.20 D.Lgs.175/2016, allegare al presente atto e costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie;

Precisato che il documento comprende le schede di dettaglio per ogni società partecipata direttamente ed indirettamente dal Comune alla data del 31 dicembre 2018;

Dato atto che l'Ente alla data del 31.12.2018 detiene le seguenti partecipazioni:

HERA S.p.A.
Lepida S.p.A ora S.c.p.A.
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
A.M.R. S.R.L. Cons.

Dato atto che l'Ente alla data del 31.12.2018 detiene le seguenti partecipazioni indirette:

Alea Ambiente S.p.A.
Fiera di Forlì S.p.A.
FMI S.r.L.
Forlifarma S.p.A.

FACCIATA BIANCA NON FINIZATA

HERA S.p.A.
 Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
 SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
 Start Romagna S.p.A.
 TECHNE Soc. Cons. a r.l.
 Unica Reti S.p.A.
 Plurima S.p.A.

Dato atto che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'Ente, l'esito della rilevazione è il seguente:

<i>Nome società partecipata</i>	<i>Esito della rilevazione</i>
HERA S.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Lepida S.p.A ora S.c.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
A.M.R. S.R.L. Cons. <i>(diretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Alea Ambiente S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Fiera di Forlì S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Razionalizzazione completamento ristrutturazione aziendale</i> <i>per piano</i>
FMI S.r.l. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Forlifarma S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
HERA S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Start Romagna S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
TECHNE Soc. Cons. a r.l. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Unica Reti S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>
Plurima S.p.A. <i>(indiretta)</i>	<i>Mantenimento</i>

Dato atto altresì dei risultati conseguiti con l'attuazione del precedente piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 c.4 del T.U.S.P. come indicato nell'allegato A) si rileva quanto segue:

CACCIATA BRAGA NON UTILIZZATA

- è stato completato il percorso di dismissione di ATR soc. cons. a r.l con il deposito in data 15.12.17 al registro Imprese dell'atto di scissione con effetti dal 1 gennaio 2018, pertanto da tale data è cessata la partecipazione del Comune di Dovadola;

- per Fiera di Forlì è in corso di attuazione il piano di ristrutturazione aziendale. E' stato attuato lo scorporo patrimoniale come previsto con conseguente contenimento degli oneri di ammortamento;

- con atto del Notaio in data 10.12.2018 è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Forlì Città Solare in Forlì Mobilità Integrata che, a seguito della fusione, ha assunto la denominazione di FMI srl con effetti dal 01.01.2019;

- per Plurima Spa è stata predisposta una modifica statutaria in approvazione nell'assemblea dei soci di dicembre 2019 che prevede l'azzeramento dei compensi agli amministratori in attuazione al contenimento dei costi previsto;

Verificato che, a seguito di analisi complessiva delle partecipazioni detenute al 31.12.2018, sussistono le motivazioni per procedere con gli interventi di razionalizzazione da attuare secondo le modalità e tempi definiti nel piano allegato, per le seguenti società :

- Fiera di Forlì spa che presenta un risultato di esercizio negativo relativo agli ultimi 5 anni, si conferma il mantenimento della partecipazione con l'attuazione di misure di contenimento dei costi di funzionamento tramite l'aggiornamento del piano di ristrutturazione aziendale pluriennale che consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e tenga conto delle nuove prospettive di collaborazione con il gruppo di Fiera di Rimini approvate nell'assemblea dei soci del 31.10.19;

Ritenuto necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente.

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

PROPONE

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Dovadola alla data del 31 dicembre 2018, come risultanti dalle schede relative alla Razionalizzazione periodica delle partecipazioni, ex art.20 D.Lgs.175/2016, predisposte utilizzando il modello allegato alla deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, costituenti parte integrante e sostanziale al presente atto;

3.) di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

Nome società partecipate dirette

HERA S.p.A.

CACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

Lepida S.p.A ora S.c.p.A.
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
A.M.R. S.R.L. Cons.

$\frac{1}{27}$ di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, le società indirettamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

<i>Nome società partecipate indirette</i>
Alea Ambiente S.p.A.
Fiera di Forlì S.p.A.
FMI S.r.l.
Forlifarma S.p.A.
HERA S.p.A.
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Start Romagna S.p.A.
TECHNE Soc. Cons. a r.l.
Unica Reti S.p.A.
Plurima S.p.A.

5) di individuare specificatamente le seguenti partecipazioni da razionalizzare e aggregare per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna nelle schede della ricognizione ordinaria:

<i>Nome società partecipate da razionalizzare</i>
Fiera di Forlì S.p.A.

CACCIATA DI ANCI NON UTILIZZATA

6.) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

7.) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

8.) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

9.) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;

10.) di inviare alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., copia della presente deliberazione;

Inoltre, attesa l'urgenza, al fine di dare corso ai successivi adempimenti;

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

FACCIATA BIANCA NON CURATA

Comune di Dovadola

Provincia di Forlì - Cesena

VERBALE N. 4 DEL 19/12/2019

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE- ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017

La sottoscritta Dr.ssa Luisella Colombo, Revisore unico nel Comune di Dovadola (FC),

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla revisione delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Esaminata la documentazione prodotta a corredo della suddetta proposta di deliberazione comprendente la Relazione tecnica sulla ricognizione delle società partecipate dal Comune di Dovadola alla data del 31/12/2018;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2018, del quale il provvedimento di revisione in corso di approvazione costituirà aggiornamento;

Considerato che il Comune deve provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, individuando quelle che devono essere alienate;

Verificato che il Comune di Dovadola alla data della ricognizione deteneva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

1. A.M.R. s.r.l., codice fiscale 02143780399, con quota pari allo 0,0300%
2. HERA s.p.a., codice fiscale 04245520376, con quota pari allo 0,0222%
3. LEPIDA s.p.a., codice fiscale 02770891204, con quota pari allo 0,0015%
4. LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING s.p.a., codice fiscale 03943760409, con quota pari allo 0,4255%

Verificato, inoltre, che il Comune di Dovadola alla data della ricognizione deteneva anche partecipazioni indirette nelle seguenti società:

1. Romagna Acque Società delle fonti s.p.a., codice fiscale 00337870406, con quota pari allo 0,0684%
2. Alea Ambiente s.p.a., codice fiscale 04338490404, con quota pari allo 0,4255%
3. START ROMAGNA s.p.a., codice fiscale 03836450407, con quota pari allo 0,0742%
4. Fiera di Forlì s.p.a., codice fiscale 02377040403, con quota pari allo 0,1327%
5. FMI S.r.L., codice fiscale 03981210408, con quota pari allo 0,4255%
6. Forlifarma S.p.A., codice fiscale 02326390404, con quota pari allo 0,4255%
7. HERA S.p.A., codice fiscale 04245520376, con quota pari allo 0,0051%
8. SAPIR Porto Intermodale Ravenna S.p.A., codice fiscale 00080540396, con quota pari allo 0,0007%
9. TECHNE Soc. Cons. a r.l., codice fiscale 02604400404, con quota pari allo 0,2128%
10. Unica Reti S.p.A., codice fiscale 03249890405, con quota pari allo 0,2188%

11. Plurima S.p.A., codice fiscale 003362480406, con quota pari allo 0,0221%

Preso atto che l'Ente propone il mantenimento di tutte le suddette partecipazioni dirette, sulla base delle seguenti motivazioni:

- le società partecipate dall'Ente svolgono tutte attività strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- le partecipazioni non presentano alcuna caratteristica di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;
- le partecipazioni non comportano costi a carico dell'Ente oltre quelli necessari per usufruire di servizi offerti dalle partecipate;

Preso atto, inoltre, che l'Ente propone il mantenimento di tutte le sopraindicate partecipazioni indirette, ad eccezione della società Fiera di Forlì spa, che presenta un risultato di esercizio negativo relativo agli ultimi 5 anni, e per la quale è in corso di attuazione un piano di ristrutturazione aziendale. Anni. Il Consiglio comunale intende confermare il mantenimento della partecipazione con l'attuazione di misure di contenimento dei costi di funzionamento tramite l'aggiornamento del piano di ristrutturazione aziendale pluriennale che consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e tenga conto delle nuove prospettive di collaborazione con il gruppo di Fiera di Rimini approvate nell'assemblea dei soci del 31/10/2019.

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2017 n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale, e il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

il Revisore unico, sulla base degli atti proposti,

invitando l'Ente a:

- monitorare l'incidenza dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate sul Bilancio comunale, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese;
- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate;
- trasmettere gli esiti del provvedimento adottato al Dipartimento del Tesoro e alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 15 del T.U.S.P..


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa al mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Dovadola.

Dovadola, 19 dicembre 2019

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Luisella Colombo



**OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AI SENSI DELL'ART. 20
D.LGS. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017. APPROVAZIONE**

Parere sulla regolarità tecnica del Segretario comunale ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole
18/12/2019


Il Segretario Comunale
(Roberto Dott. Romano)



Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area gestione risorse umane e finanziarie

Favorevole
18/12/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Laura D.ssa Ragazzini)



N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

FACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA



CACCIATA FINO ALLA CILIZIATA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Francesco Tassinari)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Roberto Romano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Li 07 FEB 2020



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 20/12/2019

divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)